



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 03/02/2023

OGGETTO: Corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocatura della Provincia di Benevento relativi a controversie definite con esito favorevole all'Ente e compensazione di spese tra le parti. Nota spese n. 4412/2014. Impegno di spesa ed attribuzione compenso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247 avente ad oggetto “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*” (legge professionale);
- il Decreto 10 marzo 2014, n. 55, del Ministero della Giustizia ad oggetto “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247*” e le allegate tabelle dei parametri forensi;

Visto il “Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura della Provincia di Benevento”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 24.03.2014 e successivamente integrato e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 137 del 30.09.2014;

Letto, in particolare, l'art. 3 comma 3 in cui si stabilisce che gli atti di liquidazione relativi a tutti i compensi spettanti all'avvocatura debbano essere assunti dal Responsabile Gestione Risorse Umane;

Dato atto che i compensi professionali disciplinati dal citato Regolamento si distinguono in:

- 1) compensi spettanti in relazione a contenzioso con esito favorevole di cui vi sia stato il recupero a carico della controparte;
- 2) compensi spettanti in relazione a contenzioso con esito favorevole, di cui sia stata disposta la compensazione, che in tal caso sono corrisposti da parte dell'Ente attingendo a fondi appositamente stanziati;

Considerato che la misura e le modalità di distribuzione, nonché i criteri di riparto dei compensi professionali sono contenuti nella disciplina introdotta a livello di contrattazione decentrata (art. 5, comma 9, del CCDI della Dirigenza per l'anno 2009, richiamato dall'art. 6 del CCDI del personale del comparto per l'anno 2010), disciplina mantenuta in vigore, in quanto ne è stata rilevata la corrispondenza alle previsioni di cui agli artt. 9,

commi 3, 5, 6, 7 ed 8 del D.L. 90/2014;

Visto l'art. 5, comma 9, del CCDI della Dirigenza per l'anno 2009, richiamato dall'art. 6 del CCDI del personale del comparto per l'anno 2010, il quale stabilisce che i compensi professionali di cui alla lettera b) del punto precedente, non corrisposti per mancanza di copertura nel fondo dell'anno di competenza, vengano riportati e pagati in prededuzione sui fondi degli anni successivi;

Rilevato che:

- le competenze sono determinate in relazione al grado dell'autorità giudiziaria adita, al valore della controversia ed alle diverse fasi del giudizio, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al Decreto Ministero della Giustizia 10.03.2014, n. 55, applicando al valore medio previsto per gli scaglioni di riferimento le diminuzioni di cui agli artt. 4, 12 e 19 del medesimo decreto (*di regola diminuiti fino al 50 per cento; per la fase istruttoria la diminuzione è di regola fino al 70 per cento*);
- come stabilito al comma 6, art. 5 del sopracitato decreto *“Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”*;
- la liquidazione delle competenze avviene a seguito di redazione e sottoscrizione di parcella analitica di valenza interna, con dichiarazione di congruità alla tariffa da parte del Responsabile del Servizio Avvocatura, salvo i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014;

Vista la seguente sentenza trasmessa con nota prot. n. 27121 del 13.12.2022 a firma del Responsabile del Servizio Avvocatura:

- 1) Sentenza n. 409/2020 del 23.01.2020 della Corte di Appello di Napoli, Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza Sociale, relativa al ricorso R.G. n. 4412/2014 proposto dal Soggetto Liquidatore del disciolto Consorzio Intercomunale di Gestione Rifiuti BN1 in liquidazione c/ Caruso Mario e Provincia di Benevento, che si conclude con il seguente giudizio: *“La Corte così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. – condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali. - Compensa le spese del presente grado di giudizio nei confronti della Provincia di Benevento. ...OMISSIS...”*;

Vista la seguente parcella, che si allega in copia, relativa al giudizio sopra riportato, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio Avvocatura e riportante in calce la dichiarazione di congruità della nota spese, ridotta al minimo in relazione alla vigente tariffa professionale degli Avvocati di cui al Decreto del Ministero di Giustizia n.55/2014 e del vigente Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura:

parcella	importo lordo parcella	compenso professionale da attribuire <u>al netto</u> degli oneri previdenziali a carico dell'Ente
2) R.G. 4412/2014	€ 3.473,00	€ 2.805,33

Dato Atto che:

- il Responsabile del Servizio Advocatura ha dichiarato per il ricorso **R.G. 4412/2014** il valore della controversia da € 26.000,00 ad € 52.000,00;
- la parcella **R.G. 4412/2014** è stata redatta applicando ai valori medi delle fasi di giudizio, previsti per lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 della Tabella n. 12 dei parametri forensi di cui al Decreto del Ministero di Giustizia n.55/2014, le diminuzioni previste dall'art. 4 del citato D.M. n. 55/2014, decreto (diminuzione del 50% e del 30% per la sola fase istruttoria):

Rilevato che, come da comunicazione prot. n. 27121 del 13.12.2022, le competenze del giudizio sopra riportato devono essere attribuite al Responsabile del Servizio Advocatura poiché unico difensore dell'Ente;

Richiamati seguenti limiti stabiliti per l'erogazione da parte degli enti pubblici di compensi professionali agli avvocati dipendenti dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014:

- **comma 1:** *limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;*
- **comma 6:** *limite finanziario del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (pari ad € 40.000,00);*
- **comma 7:** *limite retributivo del trattamento economico complessivo individuale;*

Verificato che l'importo del compenso professionale relativo alla parcella **R.G. 4412/2014**, trasmessa con nota prot. n. 27121 del 13.12.2022, pari ad € **2.805,33=** al netto degli oneri previdenziali a carico dell'Ente, rientra nei limiti finanziari sopra richiamati;

Ritenuto dover provvedere ad attribuire al Responsabile del Servizio Advocatura il compenso professionale relativo alla parcella n. **R.G. 4412/2014**, trasmessa con nota prot. n. 27121 del 13.12.2022 e redatta in base ai criteri di cui al citato Regolamento ed ai parametri del Decreto del Ministero di Giustizia n.55/2014, a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2023, in relazione alla residua capienza dello stanziamento, e nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 7 D.L. 90/2014 (limite di importo complessivo individuale);

Verificato che i capitoli 3700.11, 3700.12, 3700.13 presentano la disponibilità necessaria ad impegnare per l'attribuzione del compenso professionale relativo alla richiamata nota;

Ritenuto dover impegnare sui competenti capitoli del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio provvisorio 2023, le somme necessarie per la successiva liquidazione del suddetto compenso professionale con relativi oneri previdenziali ed IRAP spettanti;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Visti e richiamati:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* che, all'art. 1, comma 775, prevede che *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*.
- l'art.163, 1° comma, del TUEL che recita: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”*;
- l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: *“nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Verificato, in ordine al dettato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c.5 in materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 16 del 13.09.2022: *“Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 07.09.2022 – anno 2021”*;
- n. 17 del 13.09.2022: *“Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”*;
- n. 18 del 13.09.2022 *“Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”*;

Richiamate le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente,

con efficacia dal 1° luglio 2021;

- n. 165 del 01.07.2021 con la quale, nella necessità di adottare una temporanea microstruttura che consentisse una allocazione dei servizi nella macrostruttura approvata con la sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 288/2020, veniva approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente, nelle more del riassetto definitivo della microstruttura, propedeutico alla pesatura delle indennità di posizione dirigenziale dei settori e della riorganizzazione dei servizi e pesatura delle nuove posizioni organizzative;
- n. 276 del 30.11.2021 con la quale per ragioni di necessità veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente approvato con precedente DP n. 165/2021, con una riassegnazione/ redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;
- n. 275 del 04.11.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ai sensi dell'art. 169 D.LGS. 267/2000;
- n. 312 del 16.12.2022 di approvazione del Piano della Performance definitivo anno 2022;
- n. 3 del 03.01.2023 con la quale, in attuazione di quanto contenuto del DUP 2022/2024 approvato con DCP n. 17 del 13.09.2022 ed in accoglimento delle proposte presentate dai dei dirigenti dell'Ente, sono state apportate modifiche ed integrazioni dell'attuale macro-struttura e micro-struttura dell'Ente;

Richiamati:

- il Decreto Presidenziale n. 29 del 16.11.2020, con il quale la sottoscritta Dr.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) DI PRENDERE ATTO della seguente parcella professionale, che si allega in copia, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio Avvocatura e recante in calce la dichiarazione di congruità della spesa, in relazione al minimo della vigente tariffa professionale degli Avvocati di cui al Decreto del Ministero di Giustizia n.55/2014 e come previsto dal vigente Regolamento per la corresponsione dei compensi

all'Avvocatura:

parcella	importo lordo parcella	compenso professionale al <u>netto</u> degli oneri previdenziali a carico dell'Ente
1) R.G. 4412/2014 - Sentenza n. 409/2020 del 23.01.2020 della Corte di Appello di Napoli, Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza Sociale	€ 3.473,00	€ 2.805,33

2) **DI DARE ATTO** che il compenso professionale relativo alla parcella **R.G. 4412/2014** trasmessa con nota prot. n. 27121 del 13.12.2022 è stato determinato applicando le diminuzioni previste all'art. 4 del regolamento approvato con il Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014 e trova capienza nei limiti finanziari richiamati nelle premesse.

3) **DI IMPEGNARE:**

- la somma di € **2.805,33=** per compenso professionale al cap. 3700.3 del Bilancio 2023;
- la somma di € **667,67=** per CPDEL sul cap. 3700.7 del Bilancio 2023;
- la somma di € **238,45=** per IRAP sul cap. 3706.2 del Bilancio 2023.

4) **DI ATTRIBUIRE** la somma come riportato nel seguente prospetto:

dipendente	compenso lordo	compenso professionale netto	oneri previdenziali a carico dell'Ente (CPDEL)
matr. 987	€ 3.473,00	€ 2.805,33	€ 667,67

5) **DI LIQUIDARE:**

- la somma di € **2.805,33=** per compenso professionale al cap. 3700.3 del Bilancio 2023;
- la somma di € **667,67=** per CPDEL sul cap. 3700.7 del Bilancio 2023;
- la somma di € **238,45=** per IRAP sul cap. 3706.2 del Bilancio 2023.

6) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Settore Amministrativo-Finanziario e Società Partecipate per gli adempimenti di competenza dei Servizi Programmazione e Bilancio - Patrimonio e Provveditorato e Gestione Economico-Stipendiale del Personale.

7) **DI DARE ATTO** che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D. Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;

- la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
- in ordine al dettato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c.5 in materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente determinazione:
 - diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
 - sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

8) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Carla Carpentieri

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

ADEMPIMENTI DEL Gestione Giuridica del Personale

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)